



**COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**

Ordinanza Sindacale n° 67 del 17/12/2019

**OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARCONI NELLA PARTE SOTTOSTANTE
IL MURETTO PROSPICIENTE CON LA VIA PAPA GIOVANNI XXIII E DIVIETO
ACCESO SUL CANTIERE DI PERSONALE NON AUTORIZZATO, FARE RIPRESE
FOTOGRAFICHE E FILMATI, DURANTE I LAVORI DI TUTELA PAESAGGISTICA.**

SINDACO

VISTI i fatti accaduti giorno 19 aprile 2019 in contrada Lavina, durante i lavori di ripristino della condotta idrica;

CONSIDERATO che giorno 20 dicembre 2019 avranno inizio i lavori di tutela paesaggistica su Piazza Marconi;

CHE per consentire il libero svolgimento di detti lavori, si reputa opportuno vietare la sosta dei veicoli nella parte sottostante il muretto prospiciente con la Via Papa Giovanni XXIII, per tutta la durata dei lavori e *ai fini dell'incolmabilità pubblica vietare* l'accesso al cantiere al personale non preventivamente autorizzato e altresì vietare qualsiasi ripresa fotografica e filmati;

VISTO il D.L. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, N. 495, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 54 comma 4 del T.U.E.L.;

O R D I N A

Per i motivi di cui in premessa:

- 1- Il divieto di sosta dei veicoli in Piazza Marconi nella parte sottostante il muretto prospiciente con la Via Papa Giovanni XXIII, per tutta la durata dei lavori di tutela paesaggistica;**
- 2- Divieto accesso sul cantiere al personale non autorizzato;**
- 3- Divieto di fare riprese fotografiche e filmati, durante i lavori di tutela paesaggistica.**

DISPONE

- 1- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet www.comune.casteldijudica.ct.it.
- 2- Di inviare copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e al Locale Comando Stazione dei Carabinieri per la vigilanza ed esecuzione.

Per i trasgressori potranno trovare applicazione, le sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, nonché quelle previste dall'art. 7 del D.L. 30/04/1992, n.285.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Il Comandante della Polizia Locale
Cap. Filippo Pesce

Castel di Iudica, 17/12/2019

Sindaco
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.